

PARTNER

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ASSOCIATE

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Parma, 09 marzo 2017

OGGETTO: Amministratori - trattamento fiscale delle polizze assicurative stipulate per il rischio morte ed infortuni

La circolare esamina la deducibilità dei costi sostenuti dalle società per la stipula di polizze assicurative finalizzate alla copertura del rischio morte e/o infortunio dei propri amministratori distinguendone il trattamento fiscale in base al beneficiario finale.

Beneficiario: la società

La deducibilità fiscale dei suddetti premi assicurativi ruota attorno al concetto di inerenza¹ che non deve essere accertata con riferimento ai soli ricavi dell'impresa ma all'intera attività svolta. Al riguardo, i premi costituiscono sicuramente un costo giustificato sia sotto il profilo economico che civilistico in quanto la perdita o la momentanea assenza di uno o più degli amministratori potrebbe comportare, per la società, la perdita di conoscenze, relazioni e know how.

Al riguardo si può quindi concludere che i premi costituiscono sicuramente un onere inerente all'attività svolta e di conseguenza deducibile sia ai fini Ires che Irap.

Analogamente, la percezione di un eventuale indennizzo assicurativo, costituisce una sopravvenienza attiva imponibile sia ai fini Ires che Irap.

¹ Ai sensi dell'art. 109 c. 5 del Tuir "Le spese e gli altri componenti negativi [...] sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito".

PARTNER

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ASSOCIATE

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Trattandosi di fattispecie in cui la società risulta beneficiaria del contratto assicurativo, il premio non è fiscalmente rilevante per l'amministratore e pertanto non concorre alla formazione del suo reddito personale.

Beneficiario: gli amministratori

Il premio corrisposto rappresenta per la società un costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi in quanto lo stesso risulta assimilato alla voce "compenso amministratori". Tenuto conto della qualificazione dell'onere in esame si ritiene che il premio dovuto sia deducibile in base al principio di cassa ai sensi dell'art. 95 c. 5 del TUIR².

Trattandosi di fattispecie in cui l'amministratore risulta beneficiario, l'art. 50 comma 1, lett. c-bis) del TUIR stabilisce che i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione rientrano nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Di conseguenza agli amministratori si applicano tutti i principi di carattere generale riferiti ai lavoratori dipendenti tra cui il principio di omnicomprensività alla formazione del reddito previsto dall'art. 51 del TUIR il quale stabilisce che concorrono alla formazione del reddito del dipendente (o amministratore) tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali. Da tale principio prende spunto la Circolare n. 326/97 dell'Agenzia delle entrate che, al paragrafo 2.1, fornisce una elencazione dettagliata delle somme e dei valori che sono soggetti ad imposizione in quanto riconducibili al rapporto di lavoro³. Tra questi vi sono i premi per

² I compensi spettanti agli amministratori delle società sono deducibili dal reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono corrisposti.

³ In caso di stipula di polizza sanitaria, vita e infortuni extraprofessionali in cui l'amministratore sia il beneficiario l'imponibilità (come fringe benefit) in capo allo stesso amministratore, vale sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi.

PARTNER

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ASSOCIATE

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

assicurazioni sanitarie, sulla vita e sugli infortuni extraprofessionali⁴ pagati dal datore di lavoro; restano invece esclusi da tassazione i premi relativi ad assicurazioni per infortuni professionali.

Lo Studio resta a disposizione per valutare la convenienza fiscale su ogni singolo caso.

Federico Bottrighi

Luca Montali

⁴ Con riferimento alla polizza infortuni di tipo extraprofessionale si ricorda che è possibile detrarre il 19% del costo all'interno del CUD.